

IMPOSTE VARIE

Imposta di consumo oli lubrificanti per l'anno 2004-Contrasto con le Direttive comunitarie n.12/1992 e n.96/2003-Sussiste-Conseguenze-Illegittimità dell'imposta.

Sent. n. 116 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Scavone-Ag.Dogane UTF di Roma/Oil e Bike srl in liq.

La L. n.62/2005,recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea,ha stabilito che le Direttive comunitarie dovevano essere attuate entro il 12/11/2006,sicché la normativa italiana è da ritenere per l'anno d'imposta 2004 ancora in contrasto con quella comunitaria con riferimento alle Direttive n.12/1992 e n.96/2003,per cui è illegittima l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti per detto anno.

Rif. Normativi:Dir. CE n.98/1981,n.92/1982,n.12/1992,n.96/2003;DLgs n.546/1992,art.15,comma 2 bis;L. n.62/2005;

Accise -Gas metano utilizzato solo per energia elettrica provvisto di contatore-Imposta sulla base di coefficiente di consumo specifico-Esclusione.

Sent. n.119 del 21/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore De Luca-Ag.Dogane Roma/Soc. Gasdotti Mezzogiorno spa.

La tesi sostenuta dall'ufficio che l'imposta si deve applicare sulla base di un coefficiente di consumo specifico che consenta di determinare la quantità di energia elettrica prodotta con una data quantità di gas metano appare corretta solo nell'ipotesi che sia immesso nella rete di un utilizzatore,senza differenziazione di tubature e relativi misuratori di energia elettrica e vapore.

Non ha,invece, alcun senso logico se detto gas viene utilizzato per la sola produzione di energia elettrica e la tubatura sia assistita,all'inizio,da un contatore ufficiale.

Rif. Normativi: DLgs n.504/1995,Tab. A,punto 11.

Accise gas metano- Fondazione senza scopo di lucro -Agevolazione-
Caratteristiche per essere considerata impresa industriale.

Sent. n.173 del 6/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini

Palomba-Relatore Matteocci -Agenz.Dogane di Roma/Fondazione Santa Lucia.

Anche una Fondazione che non ha scopo di lucro,ma essendo un Ospedale di alta specializzazione che svolge un'attività di ricovero di persone disabili,le cui prestazioni di servizio rientrano senza dubbio sotto il controllo e la gestione del SSN,con i relativi obblighi e riconoscimenti dovuti, ha, per questi aspetti reali, il carattere d'impresa industriale produttrice di servizi alla persona e,pertanto,ha diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per il metano.

Rif. Normativi:DL n.504/1995,art.26,nota 1 allegata,art.2195 c.c.

CM n.48/D del 28/7/2002.

NOTA

La normativa.

L'art.26 del DL n.504/1995 stabilisce che il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali e' sottoposto ad accisa.

Al punto 3 si considerano compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Secondo la C.M. n.48/D del 28/7/2002,riguardo al trattamento fiscale relativo ai consumi di gas metano effettuati dalle case di cura, atteso che nell'art. 26 del TUA esse non vengono espressamente richiamate, si deve confermare che l'aliquota prevista per gli usi industriali del gas metano

spetta solo se la casa di cura sia qualificabile come impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall'art. 2195 del codice civile, mentre non e' applicabile se la casa di cura sia gestita senza fine di lucro e non sia qualificabile come impresa industriale.

L'Agenzia delle dogane, nella specie, non contestava la qualifica industriale dell'attività della ricorrente, ma il fatto che la fondazione avesse anche una gestione senza fine di lucro.

I giudici hanno dato rilievo al fatto che la ricorrente fosse un Ospedale di alta specializzazione che svolge un'attività di ricovero di persone disabili.

Imposta unica per riordino L. n.1379/1951(scommesse)-Rimborso del versamento durante il periodo della norma regolamentare-Incostituzionalità-Esclusione.

Sent. n.425 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Ag. Ippica s. Giovanni snc/Ag.Entrate Roma 5.

Non sussiste incostituzionalità riguardante l'imposta unica di cui alla L. n.1379/1951, assolta nel periodo 16/6/1998 al 18/2/1999 in forza del disposto della norma regolamentare di cui alla legge delegata n.504/1998, in quanto il principio di riserva di legge di cui all'art.23 della Costituzione è stato rispettato avendo fornito tutti gli elementi di una fattispecie impositiva (presupposti, soggetti passivi, base imponibile), limitando così una

qualsivoglia discrezionalità da parte del soggetto
delegato, autorizzato con legge delega n.288/1998.

Rif. Normativi; Cost. art.23; L. n.1379/1951; L. n.504/1998; L.
n.662/1996, art.3, comma 78; Legge delega n.288/1998; L. n.315/1942.

Rif. Giurisprudenziali: corte Cost. n.350/2007.